Convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia di cui all'articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 e s.m.i.

PREMESSO CHE l'art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010, in ordine alle pari opportunità, del benessere di chi lavora e dell'assenza delle discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche, per consentire una reale parità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nonché per garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, stabilisce che sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso ciascun Ente, apposito Comitato definito "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

CHE lo stesso articolo 21 sopra richiamato stabilisce quanto segue:

- il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Oltre ai componenti effettivi devono essere nominati altrettanti componenti supplenti che possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- il Presidente del Comitato deve essere nominato dall'Amministrazione:
- il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
- le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- la mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi;

CHE la Direttiva della Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4

novembre 2010, n. 183)" sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità e sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2011, nonché la Direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità, forniscono alcune importanti indicazioni circa la costituzione ed il funzionamento di detto Comitato, tra cui si evidenziano le seguenti:

- le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
- i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni, incarichi possono essere rinnovati;
- è fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del Comitato Unico di Garanzia, senza diritto di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei Comitati Unici di Garanzia;
- il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e
 deve possedere i seguenti requisiti previsti anche per gli altri componenti, oltre ad
 avere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in
 analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
 personale: adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di
 Garanzia, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del
 contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate
 attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
- con riferimento alla quota di rappresentanti dell'Amministrazione, la scelta dei componenti potrà avvenire a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale;
- il Comitato Unico di Garanzia opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse strumentali ed umane idonee a garantire le finalità previste dalla legge che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione;
- l'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato Unico di Garanzia ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie strettamente di competenza:
- ciascuna Amministrazione provvederà a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del Comitato Unico di Garanzia, periodicamente aggiornata a cura dello stesso;
- il Comitato Unico di Garanzia redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza, riferita all'anno precedente e riguardante l'applicazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente di appartenenza;
- entro 60 giorni dalla sua costituzione, previa approvazione di ciascuna Giunta Comunale delle Amministrazioni associate, il Comitato Unico di Garanzia adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi

- di dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.;
- il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs n. 150/2009 per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance;

CHE alla luce delle disposizioni normative in premessa citate risulta opportuno, funzionale e conveniente, dare attuazione alla nuova disciplina in modo associato tra i Comuni di San Fior, Godega di Sant'Urbano, Colle Umberto, Cappella Maggiore e Sarmede, al fine di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l'attuazione della riforma, assicurando allo stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate:

TRA

i Comuni ai:		
•	_, rappresentato dal	nato a
il	, domiciliato presso la Sede Munici	pale del Comune stesso C.F.
	, autorizzato alla stipula della	presente convenzione con
delibera		
•	_, rappresentato dal	nato a il
	domiciliato presso la Sede Municipale	del Comune stesso C.F.
	, autorizzato alla stipula della	presente convenzione con
delibera		
•	_, rappresentato dal	nato a il
,	_, rappresentato dal domiciliato presso la Sede Municipale	del Comune stesso C.F.
	, autorizzato alla stipula della	presente convenzione con
delibera		
•	_, rappresentato dal	nato a il
,	_, rappresentato dal domiciliato presso la Sede Municipale	del Comune stesso C.F.
	, autorizzato alla stipula della	presente convenzione con
delibera		
•	_, rappresentato dal	nato a il
,	domiciliato presso la Sede Municipale	del Comune stesso C.F.
	, autorizzato alla stipula della	presente convenzione con
delibera		

si conviene e stipula quanto segue

art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2 - Oggetto

La presente convenzione intende dare attuazione, in modo congiunto e condiviso, alle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 di modifica dell'articolo 57 del D.Lgs n. 165/2001 in tema di Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, definendo le modalità di raccordo tra gli Enti associati e l'ente Capofila.

La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità:

- Omogeneizzazione e razionalizzazione delle attività;
- Istituzione di un Comitato Unico di Garanzia tra tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione;
- Contenimento costi applicativi.

L'ambito territoriale riguarda le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione.

A tal fine la presente convenzione verrà approvata da ogni singola Amministrazione secondo le modalità stabilite dai relativi ordinamenti.

Le funzioni di Ente capofila saranno svolte da uno dei comuni associati individuato dalla conferenza dei Sindaci, seguendo il criterio di rotazione;

Nell'assolvimento delle attività derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione le Amministrazioni, fermo restando l'impegno di condivisione, mantengono la piena autonomia per quanto riguarda le decisioni da adottare in relazione alle competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

art. 3 – Il Comitato Unico di Garanzia

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione si impegnano a individuare un Comitato Unico di Garanzia che sarà così composto: cinque componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle Amministrazioni associate e da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni associate tale da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e di tutti i 5 comuni aderenti. La costituzione del CUG avverrà con provvedimento del Segretario del Comune Capofila. Oltre ai componenti effettivi verranno nominati altrettanti componenti supplenti che possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. I componenti verranno nominati con provvedimento del Segretario del Comune Capofila, su indicazione di ogni Comune associato che indicherà ciascuno un proprio dipendente, individuandolo tra gli appartenenti ai ruoli e in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata, anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

Il Presidente del Comitato verrà nominato dal Segretario del Comune Capofila, d'intesa tra le Amministrazioni aderenti e verrà scelto tra gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni medesime che posseggono elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata, anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

I componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati.

Con riferimento alla quota di rappresentanti delle Amministrazioni associate la scelta dei componenti avverrà a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale e ciascuna delle Amministrazioni associate.

art. 4 - Impegni delle Parti

Il Comune Capofila si impegna a:

- organizzare eventuali incontri con le organizzazioni sindacali preliminari alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia associato;
- a raccogliere le designazioni delle organizzazioni sindacali;

- a nominare i membri del Comitato Unico di Garanzia di competenza delle Amministrazioni associate a seguito dell'esperimento di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale dipendente di ciascuna delle Amministrazioni medesime;
- a nominare il Presidente del Comitato Unico di Garanzia d'intesa con le Amministrazioni interessate;
- a fornire un supporto tecnico, assieme ai Segretari Comunali del comprensorio, al Comitato Unico di Garanzia nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità;

Gli Enti aderenti si impegnano a:

- fornire la propria collaborazione in fase di costituzione del Comitato Unico di Garanzia sensibilizzando a tal fine il personale dipendente;
- a monitorare l'attività del Comitato Unico di Garanzia in maniera propositiva, anche avanzando proposte e suggerimenti direttamente o attraverso la Conferenza dei Sindaci;
- a collaborare con il Comune Capofila mettendo a disposizione risorse umane e strumentali:
- ad aggiornare i propri siti web in relazione a quanto previsto dalla normativa.

art. 5 - Costi

Gli eventuali costi derivanti dal funzionamento della presente convenzione verranno ripartiti secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, che si riunirà periodicamente su convocazione dell'Ente Capofila

art. 6 - Durata

La durata della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità di quattro anni.

E' consentito il recesso unilaterale di ciascun Ente convenzionato, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

art. 7 - Consultazione

Per la consultazione prevista dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm., si fa riferimento alla Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza esamina l'andamento del servizio, avanza nuove proposte per il miglior perseguimento dell'efficacia del servizio stesso e può inoltre proporre modifiche alla presente convenzione.

art. 8 - Risoluzione delle controversie

Le parti stabiliscono che tutte le controversie inerenti la convenzione sono di competenza del Foro di Treviso.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

art. 9 – Registrazione spese

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n.131 a spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di San Fior
Per il Comune di Godega di Sant'Urbano

Per il Comune di Colle Umberto Per il Comune di Cappella Maggiore Per il Comune di Sarmede

Documento firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)